



COMUNE DI NOCERA TERINESE

(PROVINCIA DI CATANZARO)

DETERMINAZIONE DELL'UFFICIO FINANZIARIO COMUNALE

| | |
|---------------------------------------|---|
| N. 15 Del 24.03.2021 | OGGETTO:. Dipendente sig. OMISSIS (matricola 35) è stato giudicato “non idoneo temporaneamente a svolgere qualsiasi attività lavorativa” |
|---------------------------------------|---|

L'anno **DUEMILAVENTUNO** il giorno **24** del mese di **MARZO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adotta la seguente determinazione:

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 10 del 04.02.2021 , con la quale si è provveduto ad una revisione parziale dei servizi e degli uffici , con la quale, tra l'altro il servizio personale è stato trasferito dalla'Area Amministrativa all'Area Finanziaria;

VISTO il decreto sindacale n. 01 del 09/02/2021 con la quale al Sottoscritto sono state conferite le funzioni di Responsabile dell'Area Finanziaria;

Premesso che il sig. OMISSIS Cat. A - Matricola n.35 è in servizio presso il Comune di Nocera Terinese con contratto a tempo indeterminato e pieno dal 01/06/1992;

VISTO il verbale di visita medico collegiale dell'UO medicina legale dell'ASP Catanzaro n. 897 del 11.3.2021, con il quale il sig OMISSIS (matricola 35) è stato giudicato “ Non idoneo per anni 1 (uno) a svolgere qualsiasi attività lavorativa dalla data odierna, da rivedere previa richiesta del datore di lavoro, ferme le attribuzioni del medico competente;

ravvisata la necessità di ottemperare al verbale suddetto e determinarsi in merito;

RILEVATO che il CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, a differenza di altri comparti (es. sanità), non prevede una particolare gestione della fattispecie di inidoneità temporanea e pertanto non si può che correlare le norme contrattuali in riferimento alla malattia con le norme sulla sorveglianza sanitaria dei lavoratori;

Preso atto che, secondo l'orientamento dottrinale a riguardo, a differenza dell'inidoneità permanente (assoluta o relativa) ove trovano applicazione le norme speciali di cui al D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 per espressa previsione contrattuale, alla inidoneità temporanea non può che applicarsi integralmente l'art. 36 del CCNL Enti Locali (Assenze per malattia) anche per ciò che concerne la gestione economica della stessa;

VISTO l'art. 36 primo comma del CCNL 21.5.2018, che ha sostituito l'art. 21 del CCNL 6.7.1995, secondo il quale: Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'ultimo episodio morboso in corso;

VISTO l'orientamento applicativo ARAN - RAL549 secondo cui, "quando l'inidoneità al lavoro, anche se totale, è solo temporanea, devono applicarsi l'art.2110 del codice civile e l'art.21 del CCNL del 6.7.1995 e non esiste alcuna possibilità di risolvere il rapporto di lavoro prima del superamento del cosiddetto "periodo di comporto" (18 mesi di assenza per malattia, da calcolare secondo quanto previsto dall'art.21, comma 1 del CCNL del 6.7.1995; il CCNL prevede, inoltre, nei commi successivi dello stesso articolo, una serie di ulteriori tutele, prima fra tutte la concessione di un ulteriore periodo di assenza non retribuita di 18 mesi, che presuppongono una ragionevole possibilità di recupero per il lavoratore";

VISTO l'orientamento applicativo ARAN - RAL550 secondo il quale l'ente non possa ancora procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro; a tal fine è necessario che il lavoratore, dichiarato rivedibile fra un anno, superi il periodo di comporto e non risulti comunque utilizzabile, a tale data, in mansioni equivalenti o, in mancanza, inferiori (art.4, comma 4 L.68/1999) o che sia dichiarato permanentemente inidoneo a qualsiasi tipo di attività lavorativa;

DATO ATTO che in questo senso è anche la giurisprudenza consolidata che definisce la malattia 'ogni alterazione patologica in atto di organi e delle loro funzioni (o anche dell'organismo considerato nel suo complesso) che per i sintomi con cui si manifesta e per le conseguenze che produce sull'organismo del lavoratore impedisce temporaneamente l'esecuzione della prestazione lavorativa dovuta in quanto risulta del tutto incompatibile con l'ulteriore svolgimento delle attività necessarie all'espletamento

della prestazione stessa' (Cass. 23 settembre 1987, n. 7279; Cass. 30 luglio 1987 n. 6632);

VISTO l'art 2110 codice civile :In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge [o le norme corporative](1) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali [dalle norme corporative, dagli usi o secondo equità [38 Cost.];

VISTO il comma 10 dell'articolo 36 CCNL 21.5.2018, secondo il quale : Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando la normativa vigente, è il seguente:

- a) intera retribuzione fissa mensile, ivi comprese le indennità fisse e ricorrenti, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo per le malattie superiori a quindici giorni lavorativi o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero, al dipendente compete anche il trattamento economico accessorio come determinato nella tabella 1 allegata al CCNL del 6.7.1995;
- b) 90 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per i successivi 3 mesi di assenza;
- c) 50 % della retribuzione di cui alla lettera "a" per gli ulteriori 6 mesi del periodo di conservazione del posto previsto nel comma 1;
- d) i periodi di assenza previsti dal comma 2 non sono retribuiti;
- e) i trattamenti accessori correlati alla performance dell'anno competono, secondo i criteri definiti ai sensi dell'art. 7, comma 4, lett. b), se e nella misura in cui sia valutato un positivo apporto del dipendente ai risultati, per effetto dell'attività svolta nel corso dell'anno, durante le giornate lavorate, secondo un criterio non necessariamente proporzionale a queste ultime;

Considerato che dalla verifica d'ufficio emerge che il dipendente OMISSIS matricola n. 35 risulta non idoneo per anni 1 (uno) a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

RITENUTO pertanto procedere nel senso indicato

DETERMINA

Prendere atto del verbale della commissione medico collegiale dell'UO medicina legale dell'ASP Catanzaro n. 897 del 11.3.2021 con cui il dipendente sig. OMISSIS (matricola 35) è stato giudicato "inidoneo temporaneamente a svolgere qualsiasi attività lavorativa" ;

Disporre per l'effetto che:

- 1) il dipendente suddetto sia dispensato dallo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa e considerato assente per malattia per anni uno a decorrere dal 11.3.2021 , in applicazione per analogia dell'art. 36 del CCNL funzioni Locali del 21.05.2018.

Di dare atto che la presente determinazione:

- A. Va pubblicata, ai fini della trasparenza, sull'Albo Pretorio on line del Comune per 15 giorni consecutivi;
- B. Va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso il Servizio Finanziario.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Francesco CARDAMONE)

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000-

Data __24.03.2021_____

Il Respons. del Servizio Finanziario
(F.to Francesco CARDAMONE)

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 e succ. modifiche, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico/contabile dell'atto in oggetto.

Data __24.03.2021_____

Il Respons. del Servizio Finanziario
(F.to Francesco CARDAMONE)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

ALBO PRETORIO ON LINE n° _____

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Nocera Terinese li, _____